Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Giovedì 4 Gennaio — NUMERO 3

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35.**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **688** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contingente di 1ª categoria, da somministrarsi dalla leva marittima sui nati nel 1873, è fissato a quattromila uomini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO.

E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **687** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di regolare il diritto di sosta pel deposito precario delle merci sulle banchine, calate e moli del porto di Palermo e di determinarne i modi e tempi d'applicazione, secondo gli attuali bisogni ed usi del commercio locale;

Visto il relativo progetto, compilato da una Commissione composta dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, dell'Avvocatura erariale e della Camera di commercio ed arti;

Tenuto conto del parere emesso nell'adunanza 22 giugno 1893 dal Consiglio dell'Industria e del Commercio;

Visto l'art. 178 del codice della marina mercantile, e visto l'art. 860 del suo regolamento, approvato con Regio decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª);

Visto l'art. 40 della legge 6 decembre 1885 n. 3547 (serie 3ª) sui provvedimenti a favore della Marina mercantile;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio, dal 1° gennaio 1894,

l'annesso regolamento che stabilisce il diritto di sosta da riscuotersi pel deposito precario delle merci sulle banchine, calate e moli del porto di Palermo, firmato, d'ordine Nostro dal Ministro della Marina. Dal giorno predetto cesseranno d'aver vigore le analoghe disposizioni, che regolano il deposito precario delle merci nel porto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, ***Il Guardasigilli*****:** G. ARMÒ.

Regolamento per il diritto di sosta delle merci depositate sulle banchine, calate e moli del porto di Palermo.

Art. 1.

Per l'applicazione dei diritti di sosta, di cui agli articoli 178 del codice per la marina mercantile e 40 della legge 6 decembre 1885 sui provvedimenti per la marina mercantile, i moli e le calate del porto di Palermo si intendono divisi nelle seguenti zone:

1° Il molo settentrionale, dal faro al cancello antistante all'ufficio di porto;

2° Il secondo braccio del molo meridionale, dall'estremità alla scala di accesso al muraglione;

3° Il primo braccio del molo meridionale, dalla detta scala sino alla Capitaneria del porto;

4° Le banchine della cala;

5° Le altre calate non comprese nei precedenti numeri, esclusi i seguenti luoghi:

a) il molo settentrionale, per tutto lo spazio destinato all'ormeggio dei bastimenti carbonari;

b) la banchina del carenaggio;

c) le calate antistanti agli uffici della Capitaneria e della dogana e quelle destinate allo sbarco ed imbarco dei passeggieri;

d) le calate e la spianata dei quattro venti;

Nei luoghi indicati alle lettere *a*, *b*, *d*, del n. 5° è vietato qualsiasi deposito di merci senza una speciale licenza accordata dalla Capitaneria del porto a termini dell'art. 761 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile.

È del pari vietato ogni deposito di merci nei luoghi indicati alla lettera *c*, senza speciale permesso, da accordarsi rispettivamente dal capitano del porto o dal direttore della dogana, in casi di eccezione e per breve durata, a titolo gratuito.

Art. 2.

Le merci sbarcate sulle calate sono esenti dal pagamento del diritto di sosta:

a) per i primi dieci giorni, se deposte sulle calate di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo precedente;

b) per i primi cinque giorni, se deposte sulle calate di cui al n. 3;

c) per i primi tre giorni, se deposte sulle banchine della cala di cui al n. 4.

Nei detti giorni di sosta gratuita delle merci è pur compreso quello nel quale sarà effettuato il deposito.

Art. 3.

La Capitaneria di porto, coadiuvata dalla dogana, terrà un registro delle merci depositate sulle calate, dal quali risulti:

1° Il luogo in cui sarà fatto il deposito;

2° Il giorno e l'ora in cui sarà effettuato e la natura delle merci;

3° Il periodo di tempo di sosta gratuita, indicato dall'articolo precedente e dall'art. 8;

4° La superficie occupata per ciascuno dei giorni successivi sino allo sgombro del luogo;

5° Il nome, cognome e domicilio del consegnatario delle merci e della persona che ne eseguirà il deposito.

Art. 4.

Trascorso il tempo indicato nell'art. 2°, le merci saranno sottoposte al pagamento dei seguenti diritti per metro quadrato del suolo occupato, per tutto il tempo in cui l'Autorità marittima ne permetterà verbalmente la sosta:

Per ciascuno dei primi 3 giorni	Per ciascuno dei giorni seguenti
Sulle calate di cui ai:	Centesimi:
N.° 1 e 2, centesimi sei	dodici
N.° 3, centesimi sei	dodici
N.° 4, centesimi dieci	venti
N.° 5, centesimi quattro	otto

Art 5.

Nel calcolo della superficie occupata non si terrà conto delle frazioni inferiori a 50 cent. di m q. 0 a 50 dmq. e saranno considerate come un mq. le frazioni da 50 dmq. in più.

Nel calcolo della durata dell'occupazione non sarà tenuto conto delle giornate festive e di quelle non lavorative, in base alle risultanze del registro dello stato del tempo, tenuto dalla Capitaneria de porto.

Art. 6.

La giornata viene calcolata da una mezzanotte all'altra e si terrà come compiuta, per gli effetti del pagamento dei diritti di sosta, ogni giornata incominciata.

Art. 7.

In caso di ritardo pel compimento delle formalità doganali o di controversia doganale, non sarà tenuto conto del tempo impiegato a compiere le prime e di quello in cui le merci vi rimanessero depositate per impedimento della dogana a ritirarle, quando il ritardo o la controversia si fossero verificati per fatti od atti indipendenti dalla volontà del consegnatario delle merci; ciò che dovrà essere comprovato con certificati delle autorità doganali.

Art. 8.

Le merci destinate all'imbarco sono escluse dal trattamento di favore di cui all'art. 2 e saranno invece sottoposte al pagamento dei diritti di sosta, nella misura stabilita dall'art. 4, 24 ore dopo il giorno in cui è stato fatto il deposito nelle calate di cui ai nn. 3, 4 e 5, e 48 ore dopo sulle altre calate.

Art. 9.

La Capitaneria del porto avrà sempre il diritto di far cessare l'occupazione nel porto, quando lo ritenesse conveniente, e gli utenti dovranno sgombrare a loro spese le zone occupate entro un breve termine, che verrà loro concesso, pagando il diritto sino all'ultimo giorno della mora accordata o dell'effettuato sgombro.

Spirato il termine accordato nel precetto di sgombro, la Capitaneria del porto, pronunciata la contravvenzione a carico dell'utente moroso, farà trasportare e depositare le merci in altro luogo del demanio pubblico, od in mancanza anche in qualche magazzino privato, a spese ed a tutto rischio del proprietario contravventore, il quale non potrà ritirare le merci stesse senza prima aver pagato il diritto di sosta, il canone di occupazione del luogo scelto dalla Capitaneria o le spese per fitto di magazzini e quelle di trasferimento od accessorie, non che le spese per la vendita coattiva delle merci, qualora il proprietario non avesse ancora pagato tutte le passività.

Art. 10.

Le merci saranno depositate in modo da non recare impedimento di sorta alle manovre di ormeggio delle navi ed al libero transito dei pedoni e dei carri.

Art. 11.

Il deposito di materie esplodenti, di sostanze facilmente infiammabili è proibito. Quello poi del carbone, delle zavorre, delle pietre, dei materiali laterizi e della sabbia non potrà farsi sulle calate senza averne ottenuto speciale permesso.

Art. 12.

I diritti di sosta, come sopra stabiliti, saranno calcolati, in base agli articoli 4 ed 8, dalla Capitaneria di porto, e pagati alla dogana dal consegnatario o da chi eseguirà il deposito delle merci, a seguito di ordine d'introito dell'autorità marittima suddetta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia.

Art. 13.

Le merci non potranno essere ritirate ove non consti dell'eseguito pagamento di tutti i diritti di sosta, dovendo esso rimanere in garanzia del pagamento dei diritti medesimi, a disposizione dell'autorità marittima, la quale potrà procedere nei modi di legge alla vendita coattiva delle merci stesse per il ricupero dei diritti dovuti all'Erario e di ogni spesa con facoltà di trasportarle intanto in luogo dove il deposito non arrechi inconvenienti, a spese, rischio e danno del consegnatario a senso del disposto dell'art. 178 del codice per la marina mercantile.

Se le merci per tale trasferimento o deposito soffrissero danni la Amministrazione non sarà tenuta al risarcimento.

Art. 14.

I crediti della finanza pei diritti di sosta saranno privilegiati a norma dell'art. 1958 n. 1 del codice civile.

Art. 15.

La sosta delle merci, oltre il tempo determinato dall'autorità marittima, costituirà contravvenzione al codice per la marina mercantile e si farà luogo alle applicazioni delle pene comminate dal detto codice e dal regolamento per l'esecuzione e ciò indipendentemente dagli atti coattivi per lo sgombro a carico del contravventore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Marina
C. A. RACCHIA.

Il Numero **689** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti in data 3 luglio 1887 n. 4707 (serie 3ª) e 29 marzo 1891 n. 149;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' ricostituita la Direzione generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1893.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **DCXCV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testamento 10 agosto 1883, col quale il signor Leopoldo Molossi, istituiva erede il comune di Casalmaggiore (Cremona), e disponeva che le rendite di suo patrimonio fossero erogate in elemosine, in doti, a sgravio di contribuenti che pagano un *minimum* di tasse comunali fino a L. 100 ed in altri scopi di pubblica utilità;

Veduto il decreto reale 1° settembre 1886, con cui fu autorizzato il comune di Casalmaggiore ad accettare la eredità del signor Leopoldo Molossi;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Casalmaggiore, relative alla predetta istituzione;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Cremona;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La predetta fondazione di beneficenza Molossi è eretta in ente morale, con sede in comune di Casalmaggiore, e l'amministrazione ne è affidata alla locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. avv. Urbano Rattazzi, è nominato Ministro di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1869.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 24 dicembre corrente n. 674, ho determinato di chiamare alle armi, per ora, soltanto i militari ascritti ai reggimenti di fanteria di linea o bersaglieri, eccettuati i granatieri, dei distretti del V, IX (meno la Sardegna) e X corpo d'armata, cioè: Avellino, Belluno, Benevento, Campagna, Caserta, Frosinone, Gaeta, Mantova, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Perugia, Roma, Rovigo, Salerno, Spoleto, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

2. Tutti i comandanti di distretto militare faranno subito pubblicare nei comuni di loro circoscrizione un manifesto conforme all'annesso modello e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affisso alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

3. Questo Ministero farà direttamente conoscere ai comandanti dei distretti militari sopra accennati i corpi ai quali dovranno inviare i militari richiamati e per quelli degli ora detti militari che si presenteranno ad altro distretto anzichè ad uno di quelli indicati nel manifesto, il luogo ove dovranno dal distretto stesso essere subito avviati.

4. Si avverte poi che, per nessuna causa, saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata: e però i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo loro venissero indirizzate.

5. Tanto agli effetti matricolari, quanto a quelli amministrativi i militari della classe richiamata che giungono sotto le armi debbono considerarsi effettivi ai reggimenti nei quali andranno a prestare servizio.

A tal'uopo i comandanti dei distretti, al giungere della presente, richiameranno dai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, cui furono inviati a tenore del n. 20 della circolare n. 58183 del 20 p. p. novembre, i fogli matricolari mod. num. 59 di tutti gli uomini della classe richiamata, e pei sottufficiali anche il mod. n. 961.

Avvenuta la presentazione, i distretti trasferiranno effettivi gli uomini ai reggimenti cui sono inviati, rimettendo contemporaneamente al reggimento rispettivo il foglio matricolare mod. n. 59, con la variazione di « giunto » e di « trasferito effettivo al reggimento ».

Tutte le variazioni successive sino a quella di congedamento saranno poi operate per cura dei reggimenti cui gli uomini saranno effettivi.

Pei militari che non si presentano per qualsivoglia ragione, i mod. n. 59 saranno trattenuti ai distretti, per cura dei quali vi saranno operate le necessarie variazioni di dispensa, denunzia di diserzione, ecc. È però beninteso che per quelli che si presenteranno in ritardo, sarà ugualmente eseguito il passaggio effettivo al reggimento, cui verrà, volta per volta, inviato il mod. n. 59.

6. I corpi prenderanno gli uomini in forza dal giorno successivo a quello dell'arrivo ai corpi stessi. Pei giorni anteriori saranno tenuti in sussistenza dai distretti.

Pel ricevimento e l'amministrazione degli uomini e pel conteggio degli assegni loro dovuti, i diretti si regoleranno, in massima, secondo le disposizioni della circolare n. 93 del 1893. Se non che, la vestizione dovrà essere fatta per conto dei corpi, come per gli inscritti di leva.

Epperò l'indennità fissa per spese di viaggio (L. 10) per la venuta alle armi è dovuta ai distretti, e l'assegno di primo corredo (L. 10) spetta invece ai corpi.

Disposizioni varie.

7. Gli oggetti da distribuirsi ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare.

Si distribuiranno a preferenza oggetti usati.

8. I richiamati saranno dai distretti provvisti delle serie d'armamento mod. 70|77, corrispondenti al grado ed all'impiego di cui erano rivestiti durante il servizio sotto le armi. Tutte le cartucce saranno dai distretti cedute in carico definitivo ai corpi ai quali i richiamati verranno assegnati.

Roma, 26 dicembre 1893.

Il Ministro
MOCENNI.

Distretto militare di .....

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa ascritti alla 1ª categoria della classe 1869 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re, sono chiamati alle armi i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, assegnati alla 1ª categoria della classe 1869, ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, ed appartenenti per fatto di leva ai distretti militari del V, IX (meno la Sardegna), e X corpo d'armata cioè: Avellino, Belluno, Benevento, Campagna, Caserta, Frosinone, Gaeta, Mantova, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Perugia, Roma, Rovigo, Salerno, Spoleto, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Sono pure richiamati alle armi i militari della predetta classe, compresi i sottufficiali, che si trovino in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato.

2. I richiamati aventi la loro dimora nel territorio di questo distretto, dovranno presentarsi muniti del foglio di congedo illimitato o del biglietto di licenza.

il giorno 5 gennaio 1894:

a) a questo comando di distretto, se dimoranti in questo capoluogo di mandamento;

b) al sindaco del comune capoluogo di mandamento ove essi si trovano, se dimoranti in altro mandamento, per ricevere i documenti di viaggio ed essere subito avviati a questo comando.

3. I richiamati alle armi, non dimoranti nel mandamento di questo capoluogo di distretto, potranno pure presentarsi direttamente a questo comando, senza prima recarsi al capoluogo del mandamento, e, purchè presentino il proprio *foglio di congedo* munito del *visto* per la partenza e della firma del sindaco del comune in cui risiedono, riceveranno presso questo comando l'indennità di trasferta, come se fossero partiti dal proprio capoluogo di mandamento. Senza di tale formalità non avranno diritto ad alcun rimborso.

4. Quei militari, che per infermità, non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni dalla precedente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati di presentarsi perchè sia constatato dal distretto se esista causa di riforma, e, ove occorra siano proposti a rassegna di rimando o mandati in osservazione presso un ospedale militare.

Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata i militari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio militare come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non l'abbiano ancora prestato;

b) siano funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

c) siano ascritti ai corpi delle guardie di città, carcerarie, di finanza;

d) coprano presso le amministrazioni ferroviarie, presso l'amministrazione telegrafica o presso l'amministrazione postale alcuno degli impieghi rispettivamente indicati negli specchi *A*, *B* e *C*, annessi all'*Istruzione sulle dispense delle chiamate alle armi*, approvata con R. decreto 16 maggio 1889, e che a senso del capitolo 2º della Istruzione stessa, danno diritto a dispensa in caso di mobilitazione;

e) si trovino a prestare servizio come ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio ed aiutanti ragionieri, come capitecnici o come capi operai, capi lavoranti, operai e lavoranti — esclusi gli avventizi — purchè ascritti a ruolo da *tre* mesi almeno, negli stabilimenti militari in genere (direzioni territoriali e direzioni di stabilimenti di artiglieria e del genio, magazzini delle sussistenze, magazzini centrali militari, opifici di arredi militari, ecc).

f) si trovino a prestar servizio come capi-tecnici principali, capi-tecnici, sotto capi-tecnici negli stabilimenti militari marittimi o nei RR. arsenali, e come operai e manovali che vi siano addetti almeno da *tre* mesi;

g) siano impiegati al servizio semaforico della R. Marina o alle capitanerie di porto;

h) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare e risiedano in paesi fuori d'Europa.

6. Nessuna altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nel numero precedente, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata.

Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

7. Ai militari residenti irregolarmente all'estero, ed a quelli residenti con regolare *nulla osta* negli Stati d'Europa, sarà cura dei parenti, delle autorità consolari e del sindaco del comune rispettivo, di dare avviso del richiamo sotto le armi; ma la mancanza di questo avviso non li esimerà, in caso di non presentazione, dall'incorrere nelle penalità previste dalla legge.

8. Conforme alle disposizioni del codice penale per l'esercito saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

9. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

Roma, addì 27 dicembre 1893.

Il Comandante del distretto.

Oggetti di vestiario ed altri da distribuirsi ai richiamati.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri
Asciugatoi	2	2
Berretti	1	»
Berretti (fetz)	»	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete di polizia	1	1
Scarpe (paia)	2	2
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1
Cappotti	1	»
Chepì completi con copertura (senza treccia)	1	»
Coregge da pantaloni	1	1
Cravatte bianche da collo	2	2
Cucchiai	1	1
Farsetti a maglia	1	1
Fazzoletti	2	2
Gavette di lamiera	1	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela	1	1
Mantelline	»	1
Mutande	2	2
Paletti da teli da tenda	2	2
Panciotti	1	1
Pantaloni di panno	1	1
Id. di tela	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2
Pezzuole da piedi (paia)	2	2
Piastrino di riconoscimento	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni di galletta	2	2
Sacchetti da galletta	2	2
Scatolette da nero per le scarpe	1	1
Sottopiedi di riserva con bottoni gemelli (paia)	1	1
Spazzole	1	1
Tasche da pane	1	1
Tazze di latta	1	1
Teli da tenda	1	1
Uose di tela completa (paia)	2	2
Zaino	1	1

Chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1873 riconosciuti idonei per l'arma di cavalleria nella visita avanti i Consigli di leva.

1. Questo Ministero ha determinato che gl'inscritti arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1873, i quali furono dichiarati idonei per la cavalleria e prenotati giusta le disposizioni già date per l'assegnazione a tale arma, siano chiamati sotto le armi prima della chiamata generale dei militari di 1ª categoria della classe stessa e precisamente pel dì 12 gennaio prossimo.

2. Il contingente che deve essere fornito all'arma di cavalleria, sulla leva della classe 1873, è eguale a quello che venne fissato per la scorsa leva sulla classe 1872.

I comandanti dei distretti pertanto riterranno identica a quella della scorsa leva la quota mandamentale d'inscritti da assegnarsi alla cavalleria nella corrente leva sulla classe 1873.

3. Per le assegnazioni ai varii reggimenti dell'arma, i distretti si atterranno alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a parte a ciascun distretto.

4. Trattandosi di una chiamata alle armi che ha carattere eccezionale, come quella che riguarda soltanto una parte dei militari della classe, questo Ministero ha determinato che, oltre ad uno speciale manifesto da pubblicarsi dai comandi di distretto militare, secondo le norme consuete, nei comuni del regno, sia intimato ai singoli inscritti di presentarsi mediante precetto personale, da consegnarsi loro per mezzo dell'arma dei reali carabinieri.

5. Il precetto personale dovrà essere intimato, per ogni mandamento, ad un numero d'inscritti, riconosciuti idonei per la cavalleria eguale alla quota che il mandamento deve fornire, aumentata all'incirca di un terzo o della metà, secondo che l'esperienza delle scorse leve abbia dimostrato che il mandamento possa più o meno facilmente somministrare la quota di cavalleria.

Qualora il totale degli inscritti idonei per la cavalleria in un dato mandamento non raggiungesse la quota mandamentale aumentata del terzo o della metà, dovranno precettarsi, oltre tutti quelli del mandamento, anche altri inscritti di altri mandamenti, da designarsi dalla sorte, in analogia alle norme stabilite dal § 77 dell'Istruzione complementare al regolamento, sul reclutamento fino a raggiungere pei chiamati la proporzione suaccennata della quota mandamentale di un terzo o della metà.

Nel caso poi che cogli inscritti presentatisi non si potesse per qualche mandamento fornire la quota stabilita, si dovranno con tutta sollecitudine precettare altri inscritti di altri mandamenti colle norme del citato § 77 ed in quel numero che sarà ritenuto necessario.

6. La designazione degli inscritti da chiamarsi alle armi, in forza della presente, deve cadere sugli inscritti arruolati colla ferma d'anni tre e deve farsi in relazione alle disposizioni che regolano l'assegnazione definitiva alla cavalleria, vale a dire a cominciare dagli inscritti che hanno il numero di estrazione più basso, ma comprendendovi quelli dei quali è obbligatoria l'assegnazione alla cavalleria, come gli omessi scoperti, i capilista arruolati per alcune delle disposizione penali del capo XV della legge sul reclutamento ed i renitenti, ai quali nella leva del loro anno di nascita fosse spettata l'assegnazione alla cavalleria, non che coloro che chiesero volontariamente tale assegnazione

7. I comandanti di distretto, ricevuta la presente, faranno stampare il manifesto secondo l'annesso mod. n. 1, con la data del 3 gennaio 1894, e cureranno che sia pubblicato in tal giorno nei comuni, e che siano trasmesse ai sindaci le copie occorrenti qualche giorno prima.

Una copia del manifesto sarà spedita al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

8. I comandanti di distretto cureranno pure di regolare il lavoro della compilazione dei precetti personali e degli elenchi di trasmissione, secondo i modelli num. 2 e 3, annessi alla presente, in modo che i precetti poi chiamati alle armi sieno spediti subito, e direttamente ai comandanti di stazione dei Reali carabinieri.

9. Come è detto al n. 8 del manifesto, i giovani dichiarati idonei per la cavalleria, appartenenti per leva ad altri distretti hanno facoltà di presentarsi al distretto nel cui territorio risiedono al momento della chiamata.

Stante il breve tempo trascorso tra la visita avanti ai Consigli di leva e la chiamata alle armi degli idonei per la cavalleria, è da ritenersi che la maggior parte degli inscritti che si presenteranno ad altri distretti sieno press'a poco quelli stessi che chiesero ed ottennero di essere visitati per delegazione.

Conseguentemente. per quelli dei suddetti inscritti che sieno stati

dichiarati idonei per la cavalleria in visita per delegazione, e che debbono essere compresi fra coloro da precettarsi non sarà compilato il relativo precetto. Essi saranno invece dai comandanti dei rispettivi distretti di leva dati sollecitamente in nota con tutte le indicazioni dedotte dai modelli num. 12 o 15, ai distretti, nel cui territorio sono compresi i circondari nei quali avvenne la visita per delegazione.

I comandanti dei distretti che ricevono queste note dovranno compilare, anche per gl'inscritti in esse compresi, il precetto personale che invieranno per la consegna, con apposita annotazione circa l'avvenuta visita per delegazione, al comando di stazione dei carabinieri reali nella cui circoscrizione gli iscritti stessi risiedono.

10. Coloro che non fossero dai comandanti dei distretti confermati idonei per la cavalleria o risultassero esuberanti alla quota, saranno senz'altro licenziati, coi mezzi di viaggio. riconsegnando loro il foglio di congedo illimitato provvisorio, ed avvertendoli dell'obbligo che hanno di presentarsi nuovamente alle armi alla chiamata generale della classe.

Per gli inscritti che si presentano ad un distretto che non sia il proprio e che in seguito alla visita saranno confermati idonei per la cavalleria, il comandante del distretto medesimo chiederà telegraficamente al comandante del loro distretto di leva se debbano essere compresi nella quota del rispettivo mandamento. In caso di risposta affermativa, i detti inscritti verranno avviati al reggimento di cavalleria cui fornisce reclute il loro distretto di leva.

In caso contrario saranno senz' altro licenziati, nel modo come sopra.

11. Presso i distretti militari potranno essere proposti per la rassegna speciale solamente gl'inscritti che risultino inabili al servizio militare in genere.

Invece presso i corpi ai quali saranno assegnati gli inscritti, questi potranno essere sottoposti a rassegna speciale con le norme vigenti, sia per la riforma, sia per la rivedibilità, sia pel cambio di arma.

Nel caso di cambio di arma gli inscritti però dovranno essere inviati a casa, avvertendoli dell'obbligo che hanno di presentarsi al tempo della chiamata generale.

12 Per l'applicazione del § 8 dell'istruzione complementare, i comandanti dei corpi si regoleranno in modo che i militari da inviarsi ai distretti a prendere le reclute vi sieno tutti diretti prima del dì 12 gennaio prossimo.

13. I comandanti dei distretti si asterranno dal dichiarare disertori gli inscritti non presentatisi nei casi in cui resulti che il precetto di cui al N. 4 della presente circolare non sia stato consegnato al loro domicilio.

Assegnazione ai corpi.

14. Le assegnazioni ai corpi di cavalleria avverranno in base alle tabelle numeriche di assegnazione che, come sopra si è detto, saranno dal Ministero rimesse a parte ai comandanti di distretto.

15. Saranno osservate tutte le norme e le disposizioni del capo V, lettera *h*, della citata istruzione complementare in quanto sono in relazione alla presente.

Così pure saranno osservate le disposizioni dei capi II e III dell'istruzione stessa.

16. Qualora venissero fatte ai distretti domande di partenza anticipata con assegnazione alla cavalleria, in relazione alla presente, di militari della classe 1873 che non fossero compresi nella presente chiamata, od ai quali altrimenti non spettasse l'assegnazione alla cavalleria, potranno dai distretti stessi essere accolte. Coloro che così venissero ammessi in cavalleria assumeranno la ferma di anni tre ed andranno in deduzione della quota del rispettivo mandamento.

Saranno calcolati nello stesso modo di cui sopra anche gli inscritti della classe 1873 che furono ammessi nei reggimenti di cavalleria ai termini del disposto nel n. 4 della circolare n. 145 del 20 ottobre scorso.

Invio ai corpi.

17. L'invio delle reclute ai corpi sarà fatto il 16 gennaio 1894, senza ulteriori ordini, per cura dei distretti.

18. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate, le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute dei militari. E pertanto i comandanti dei distretti, sopra la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 149 dell'istruzione complementare, ritarderanno l'invio, trattenendoli al distretto, di quelli inscritti che al momento della partenza non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti dei distretti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche, e perchè esigano che dagli inscritti sia indossato costantemente, oltre il farsetto a maglia, anche il pastrano.

19. Sarà cura dei comandanti dei presidi dove devono pernottare inscritti di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero degli inscritti siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

10. Il giorno 17 gennaio 1894 ciascun comandante di distretto riferirà a questo Ministero sul risultato della presente chiamata, indicando se la quota stabilita potè da tutti i mandamenti essere somministrata; in caso diverso in quali mandamenti vi sia stata deficenza e di quanto, astenendosi dal trasmettere per intanto il prospetto B di cui al § 136 della predetta istruzione complementare.

Norme amministrative.

21. Le norme speciali da osservarsi per l'amministrazione degli inscritti sono inserte nel regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi.

Pel trattamento degli inscritti presso i distretti saranno pure osservate le prescrizioni stabilite dagli *Atti* n. 59 del 1889 e n. 207 del 1890.

22. Agli inscritti saranno distribuiti, presso i distretti, gli oggetti di corredo indicati nell' elenco che fa seguito alla presente circolare.

23. I comandanti dei distretti faranno distribuire altresì la coperta da campo, giusta il prescritto del § 1076 del regolamento di amministrazione, agl' inscritti, come pure agli uomini di truppa comandati in accompagnamento, quando per recarsi al corpo debbono fare traversate di mare o passare una o più notti in ferrovia od esporsi a rapidi cambiamenti di temperatura.

24. Gli inscritti saranno alloggiati sul piede ordinario di caserma, dove ciò sia possibile, e in caso contrario con paglericcio a terra e coperta.

Roma, 26 dicembre 1893.

Il Ministro
MOCENNI.

Allegato n. 1.

Comando del distretto militare di......

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1873, riconosciuti idonei per l'arma di cavalleria nella visita presso i Consigli di leva.

1. D'ordine del Ministro della guerra, sono chiamati alle armi, pel dì 12 gennaio 1894, quegl'inscritti di 1ª categoria della classe 1873 che, riconosciuti nella visita ed arruolamento presso i Consigli di leva idonei per il servizio in cavalleria, siano stati prenotati, giusta le disposizioni date, per l'assegnazione a tale arma.

In forza del presente manifesto dovranno quindi presentarsi a questo comando i militari predetti, ai quali venga dai comandanti di stazione dei carabinieri reali intimato speciale precetto di presentazione.

2. Il precetto personale impone ai chiamati alle armi l'obbligo di obbedire, a tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti militare

3. Per nessun titolo verranno accordate dilazioni alla partenza, i.

le domande che a tale scopo venissero fatte, resteranno prive di risposta.

4 Gli indugiatori saranno tradotti al distretto militare per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i giorni cinque dopo quello stabilito per la presentazione al distretto incorreranno nel resto di diserzione; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

5. Coloro che appartengono al mandamento nel cui capoluogo ha sede questo distretto militare, devono presentarsi direttamente a questo comando e se si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno stabilito sarà loro corrisposta metà dell'indennità di trasferta

6. Gli inscritti residenti in altri mandamenti, potranno ricevere la somma stabilita per recarsi alla sede di questo distretto presentandosi, muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio o del precetto personale, al sindaco del comune capoluogo del mandamento, e regolandosi in modo che, tenuto calcolo del tempo che devono impiegare per venire a questo comando, vi possano giungere nel giorno indicato nel precetto personale e possibilmente nelle ore antimeridiane.

7. A coloro che si presentino direttamente al distretto, senza prima recarsi al capoluogo del mandamento, sarà corrisposta l'indennità di trasferta come se fossero partiti dal capoluogo stesso, purchè presentino il foglio di congedo munito del visto a partire dal sindaco del comune in cui risiedono.

8. Coloro che si trovino nei comuni dipendenti da questo distretto militare, ma appartengano per fatto di leva ad un altro distretto ed abbiano avuto il precetto personale, potranno presentarsi, insieme con gli inscritti del mandamento in cui risiedono, a questo comando.

Essi riceveranno anche i mezzi di viaggio per recarsi a questo comando, presentandosi a tale effetto al sindaco del capoluogo del mandamento stesso.

9. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

10. Gli inscritti precettati che aspirassero al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, possono presentare fin d'ora il documento necessario per ottenerlo; e se non lo facessero prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto, al comandante del medesimo, od anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

11. Coloro che risultassero esuberanti alla quota d'assegnazione stabilita o di cui l'idoneità per l'arma di cavalleria non fosse confermata da questo comando o presso il corpo a cui fossero stati destinati, saranno rinviati a casa con obbligo di presentarsi nuovamente sotto le armi alla chiamata generale dei militari della classe 1873.

. . . . . . addì 3 gennaio 1894.

Il comandante del distretto militare

CIRCOLARE N. 167. — **Certificati d'iscrizione ai ruoli, da rilasciarsi nello interesse d'inscritti della leva di mare sui nati nell'anno 1873.**

A modificazione di quanto fu avvertito con la circolare N. 157 del corrente anno circa il rilascio dei certificati d'iscrizione ai ruoli (mod. N. 9) nell'interesse degli inscritti della leva di mare sui nati nel 1873, si rende noto che il Ministero della marina ha ora stabilito che l'ordine della leva marittima su detta classe, anzichè il primo del prossimo gennaio, sia pubblicato il 31 del mese stesso.

Conseguentemente i comandanti dei corpi e dei distretti militari si asterranno fino al 1° del prossimo febbraio dal dar corso alle richieste che avessero ricevuto per parte del sindaco e dei capitani di porto di certificati d'iscrizione ai ruoli di militari ascritti alla 1ª categoria ed all'esercito permanente.

Roma, 28 dicembre 1893.

Il Ministro
MOCENNI.

CIRCOLARE N. 168. — **Costituzione di nuovi plotoni allievi sergenti e soppressione di alcuni plotoni già costituiti.**

Visto che le ammissioni in taluni plotoni allievi sergenti di reggimenti di fanteria e di cavalleria hanno raggiunto un numero di molto superiore a quello che le esigenze del servizio e dell'istruzione possano consentire, questo Ministero ha determinato che siano formati nuovi plotoni allievi sergenti nei reggimenti in appresso indicati, nei quali saranno incorporati gli allievi esuberanti dei plotoni anzidetti e quelli di altri stati aboliti.

13° reggimento fanteria — Caserta (Casagiove);
14° id. id. — Caserta;
Reggimento cavalleria Milano (7°) — Nola;
Id. Id. Lucca (16°) — Verona.

A senso poi della riserva contenuta nel N. 11 del relativo manifesto, annesso alla Circolare Num 140 del 10 ottobre 1893, e visto lo scarso numero di ammissioni verificatesi in taluni altri plotoni allievi sergenti, il Ministero ha inoltre determinato che siano soppressi quelli costituiti presso i seguenti corpi:

8° reggimento fanteria — Piacenza;
19° id. id. — Spoleto;
31° id id. — Livorno;
47° id. id. — Salerno;
1° reggimento artiglieria — Foligno;
26° id. id. (da costa) — Brigata in Ancona;
26° id. id. (id.) — Brigata in Venezia.

Di ciò si informano le autorità militari per loro norma e con invito a modificare in tale senso la tabella della stanza dei corpi, pubblicata alla data del 1° novembre 1893.

Roma, 29 dicembre 1893.

Il Ministro
MOCENNI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0\|0 cioè: n. 743224 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 15, al nome di Ravenna Giuseppe fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Anna Maria fu Francesco, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ravenna Maria fu Ferdinando, minore, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0\|0, cioè N. 829835 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 920, al nome di Pellosio Amalia del vivente cav. Angelo, nubile, domiciliata in Torino, e vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Mazza Virginia fu Guglielmo, moglie di Angelo Pellosio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pellosio Amalia Rosalia o Rosalia Amalia, del vivente cav. Angelo, nubile, domiciliata a Torino, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 677811 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 70, al nome di Lopes Giuseppe, Paolo, Caterina ed altro Giuseppe di Felice, domiciliati in Vicari (Palermo), minori sotto l'amministrazione del padre, con usufrutto a favore di Anzalone Rosa fu Antonino, moglie di Vincenzo Cuti, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lopes Giuseppe, Paolo, Caterina e Giuseppa di Felice, minori ecc. ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'ufficiale *Reichs-Anzeiger* di Berlino annunzia che lo scambio delle ratifiche del trattato di commercio serbo-tedesco ebbe luogo il 30 dicembre al Ministero degli affari esteri, tra il barone de Marschall, segreterio di Stato, e l'incaricato d'affari di Serbia. Il trattato entrò in vigore col 1° gennaio 1894.

Il trattato di commercio tra la Germania e la Rumania entrò pure in vigore col 1° gennaio 1894.

Un nuovo regime provvisorio è stato stipulato ezlandio tra la Germania e la Spagna. Ai termini di questo accordo, dal 1° gennaio al 31 dicembre del 1894, in cambio del trattamento della nazione più favorita concesso ai prodotti esportati dalla Spagna in Germania, l'importazione germanica in Spagna, oltre alla tariffa minore, godrà tutti i favori accordati dalla Spagna ad altre potenze.

***

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* scrive essere bensì vero che sono aumentate le speranze di veder conchiuso il trattato commerciale tra la Russia e la Germania sulla base dei risultati delle ultime conferenze, non esservi però ancora pieno accordo su alcune tariffe e non essersi peranco determinata la durata del trattato stesso. Confermasi che la Russia abbia proposto una scadenza che non può essere accettata dalla Germania la quale, secondando i voti dei circoli industriali, intende che il trattato debba durare fino al 1904, anno in cui scade il trattato coll'Austria-Ungheria.

***

Da Rio Janeiro si mandano per telegrafo al *Times* le seguenti notizie sulla situazione nel Brasile:

« Durante la settimana scorsa la dogana è rimasta chiusa in causa del bombardamento. È smentita la voce di una battaglia navale nelle vicinanze di Desterro.

Il governo ha conquistato, dopo un accanito combattimento, l'isola Mucangue nel porto. L'ammiraglio degli insorti, de Gama, ritirò le sue truppe dall'isola Governador, perchè non aveva a sua disposizione mezzi sufficienti per mantervele. Il bombardamento degl'insorti rende pericolosa la comunicazione fra i legni commerciali e la costa. I comandanti di tutte le navi estere, escluso il germanico, hanno promesso di tutelare le loro merci, ma dichiararono in pari tempo che non possono garantire la vita dal pericolo del fuoco incrociato. La situazione presentemente è questa: Il maresciallo de Gama cerca di tenere in rispetto le truppe del governo con 1200 uomini, attendendo l'arrivo degli insorti dal Sud e di tentare poscia un attacco contro Rio. Il governo, a sua volta attende l'arrivo delle nuove navi per eseguire un attacco contro gli insorti. Se non arrivano gl'insorti dal Sud, il maresciallo de Gama non potrà reggersi che pochi giorni.

L'esercito degli insorti presso Desterro è forte di 14 mila uomini ma difetta di munizioni. »

***

I giornali francesi recano notizia d'un incidente franco-brasiliano. Un battello francese, coi colori francesi all'albero maestro e comandato dal capitano Blouin, mentre si avvicinava al vapore portoghese *Peninsular*, in partenza, scorto dall'*Aquidaban*, legno brasiliano degli insorti, s'ebbe una scarica di cannoni-revolver. Il capitano Blouin si recò a bordo dell'incrociatore francese *Arethuse* per chiedere protezione all'ammiraglio Libran. Quest'ultimo si recò dall'ammiraglio De Mello, il quale si affrettò a chiedere scusa. Il giorno appresso, l'*Aquidaban* salutava la bandiera francese con un lici colpi di cannone.

***

Secondo il *Nowoie Wremia* di Pietroburgo, il viaggio che si propone d'intraprendere il Khan di Khiwa per fare una visita allo Czar, avrà luogo definitivamente nella seconda metà del febbraio.

NOTIZIE VARIE

Ieri nell'aula magna della Corte di Cassazione fu solennemente inaugurato il nuovo anno giuridico.

Presiedeva il 1° presidente senatore Ghiglieri. Assistevano S. E. il Ministro Guardasigilli e S. E. il Sotto Segretario di Stato onor. Daneo, S. E. l'onor. Finali, il Prefetto comm. Casavola, molti consiglieri di Stato, magistrati, professori, avvocati, ecc.

Il discorso inaugurale fu letto dall'onor. senatore Auriti procuratore generale presso la Corte ed ebbe per tema — Se contro la sentenza della 4ª sezione del Consiglio di Stato vi sia ricorso di nullità per incompetenza od eccesso di potere alle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Tema di straordinaria importanza giuridica, cui l'oratore, dopo profondi ragionari, che ci è impossibile anche di riassumere diede la seguente risposta:

« Che la IV sezione del Consiglio di Stato non amministra, ma pronunzia decisioni sopra certe controversie che insorgono sugli atti dell'autorità che amministra. Annullata una decisione della IV sezione, non per motivi di merito ma per incompetenza, resta nella sua integrità l'atto amministrativo oggetto delle dispute e nel giudizio in merito dinanzi l'autorità giudiziaria, competente e conoscere della lesione del diritto è a quella rivolto il divieto di revocare o modificare l'atto amministrativo. »

Prima di svolgere il suo tema, il chiaro magistrato ebbe commoventi parole per il defunto guardasigilli Eula, luminare della Cassazione stessa e gli altri consiglieri defunti nel corso dell'anno; enumerò poi il lavoro della Corte dando i seguenti dati.

Nelle materie civili furono presentati 789 ricorsi, e si emisero 773 sentenze.

Dalla prima sezione penale furono emesse 2444 sentenze ed i ricorsi pendenti ancora sono 689.

La seconda sezione diede corso a 6575 ricorsi, emettendo 6315 sentenze. Rimasero a discutersi 658 ricorsi.

Sir Samuel Baker. — Dicemmo ieri della morte di questo celebre esploratore, uno degli antesignani delle scoverte scientifiche.

Egli era nato a Londra l'otto giugno 1821. Dopo di esser rimasto otto anni a Ceylan, ove fondò uno stabilimento di colonizzazione, che fece rapidi progressi, prese parte alla guerra di Crimea e questa terminata, fu il capo costruttore della prima ferrovia turca.

Nel 1861, a sue spese, fece la sua prima e celebre spedizione nel centro dell'Africa, accompagnato dalla sua seconda moglie, sposata l'anno innanzi; una bella ed elegante donna, di statura vantaggiosa, dal portamento fiero, dai modi cortesi; ella ha accompagnato sempre suo marito in tutti i susseguenti viaggi, sopportando con raro piacere, le peripezie, le noje, gli strapazzi ed i pericoli dei viaggi nella parte ignota del continente nero.

Sono appena pochi anni ed ella diceva a chi scrive queste linee di aver sempre avuto a lodarsi della cortesia dei selvaggi, e non poche volte la sua presenza affascinante liberò il marito da evidenti pericoli.

Sir Samuel Baker, uomo dalla figura imponente, dalla barba fluente, dalle maniere dolci, partì dal Cairo, come ho detto, nel 1861; egli si era proposto di scovrire le sorgenti del Nilo, allora una incognita scientifica. Rimontò il fiume sacro degli Egizi fino alle cataratte superiori e giunto a Gondokoro s'incontrò con la spedizione capitanata da Speke e Grant, anche rivolta alla stessa scoperta. Proseguì oltre traversando i paesi dell'alto Sudan ed il 14 marzo 1864 giunse in vista del lago Mwontan-N'zigà cui diede il nome di Alberto Nyanza, cioè Lago Alberto.

Nel 1866 faceva ritorno in Inghilterra e vi pubblicava un resoconto importantissimo del suo viaggio, descrivendo minutamente la flora e la fauna dei paesi da lui esplorati.

Nel 1869 il Vice-Re d'Egitto, Ismail Pascià, lo incaricava di una missione nel Sudan e gli conferiva pieni poteri, mettendo 1500 uomini a sua disposizione. Egli si stabilì a Kartum, d'onde faceva escursioni continue in Equatoria, visitando spesso le rive dei laghi equatoriali. Suo scopo era l'abolizione della schiavitù e la civilizzazione del paese. In questi due nobili scopi ebbe aiuto dal nostro compianto Miani, ma disgraziatamente i loro sforzi si fransero contro le abitudini del paese ed il fanatismo religioso.

Sir Baker si accorse dell' infruttuosità della sua opera, e poco desideroso di morire nel continente nero, come pur troppo avvenne al Miani, fece ritorno in Europa, accompagnato sempre da Lady Baker.

Dotato di una energia senza pari, non potè trattenersi a lungo in patria. Lasciò l'Africa per l'Asia e visitò la Siria, l'India ed il Giappone. Quando non viaggiava, scriveva e la letteratura inglese gli deve non solo le narrazioni delle esplorazioni compiute, quanto il noto *Figlio del naufragio*, libro popolarissimo in Inghilterra.

Egli era socio onorario di quasi tutte le Società geografiche d'Europa e della Società africana d'Italia.

L'origine del petrolio — Gli scienziati continuano a discutere su di essa. Il prof. Engler in una memoria presentata al Congresso di chimica tenutosi in Chicago, durante la or cessata esposizione, ha dimostrato aver questo liquido una origine animale. Egli sostiene che sottomettendo a distillazione sotto pressione (25 atmosfere) con temperatura moderata l'olio della balena, il 70 0|0 dell'olio si trasformava in petrolio simile al naturale e contenente la stessa proporzione di gas naturale.

Il prof. Engler assicura di aver ottenuto gli stessi risultati con la distillazione del burro, della sugna, dei grassi artificiali e degli acidi grassi.

La morte di un brigante greco. — Uno dei più celebri briganti della Grecia, di nome Vallindas, emulo del celebre Murgonis, è morto ultimamente in un modo strano.

Siccome il Governo greco avea posto sul di lui capo la taglia di 10 mila dramme, pensò di allontanarsi dalle classiche sponde. Accordatosi con il capitano di un legno a vela, questi mercè forte compenso promise di andarlo a prendere in una sponda deserta durante una notte. Ed il capitano tenne parola.

Non appena il Vallindas fu imbarcato, il veliero fece rotta per le coste siriache, ma a metà strada fu preso dalla tempesta ed il brigante non abituato al rollo straordinario del legno incominciò a soffrire così forte del mal di mare, che presto fu ridotto all'impotenza.

Il capitano di ciò accortosi ebbe l'idea di guadagnarsi le 10 mila dramme e quindi colpito un momento in cui il Vallindas era affranto dalle sofferenze, gli immerse il pugnale nel cuore, uccidendolo sull'istante.

L'indomani fece rotta per Patras e consegnò alle autorità il cadavere, ricevendo il premio dell'assassinio e del tradimento.

Vallindas era accusato di una dozzina di assassini e di molti atti di brigantaggio, quali incendi, estorsioni di viaggiatori, sequestri di cittadini ed altri.

I fiocchi di neve. — Essi variano secondo la temperatura nei quali si formano; ordinariamente hanno le forme di stelle dendritiche, però l'illustre prof. Nordenskjold ha osservato che i fiocchi di neve che si formano fra il 10° ed il 20° grado sotto zero rassomigliano a dischi esagonali. Alle volte, specialmente al 17° grado, i fiocchi rassomigliano a delle ampolline di ghiaccio e nell'interno contengono dell'acqua liquida.

Alla formazione dei fiocchi di neve contribuisce pure l'elettricità dell'aria, che certamente agisce su quella della grandine. In certi casi si hanno dei fiocchi di neve proprio intermediari fra gli ordinari ed i grani di grandine, come l'inverno ultimo si avverò a Glashutte in Sassonia.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 31 dicembre 1893

Presiede il presidente dell'Accademia senatore MICHELE LESSONA

Sono letti ed accolti per la inserzione negli *Atti* due lavori presentati dal socio Mosso, dei quali uno del dott. F. Treves sull'*Azione fisiologica del ciantrimetilpiperidone* e l'altro del dott. M. L. Patrizi *Intorno alla contrazione muscolare delle marmotte nel sonno e nella veglia.*

Il socio Peano legge e presenta pure per gli *Atti* uno studio de dott. F. Giudice *Sulla determinazione dei numeri reali mediante somme e prodotti.*

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 2 — Il Governatore, generale Baratieri, è qui giunto.

Tutte le truppe indigene sono rientrate nei loro rispettivi presidi Oggi arriverà il colonnello Arimondi colle armi e le bandiere prese ai Dervisci.

PARIGI, 3 — Le operazioni per l'*affidavit* per la rendita italiana, procedono regolarmente e senza alcun lamento da parte del pubblico.

TRAPANI, 3 — Sono avvenuti ieri nuovi tumulti in alcuni comuni della provincia contro i rispettivi municipi: i tumulti furono sedati.

Ieri sera 200 persone radunatesi dinanzi al municipio di Trapani scagliarono sassi contro il portone ed infransero i vetri delle finestre. Intervenute le guardie di città, i dimostranti fuggirono.

Verso le 11 due petardi furono fatti scoppiare innanzi la rimessa del palazzo del senatore d'Alì con lievi danni materiali.

A Gibellina vi fu un grave tumulto contro il municipio. Nel tumulto rimase ucciso il pretore del Mandamento.

KOTONU, 3 — Il generale Dodds si è imbarcato per Marsiglia.

ATENE, 3 — La Camera si è aggiornata al 22 corrente.

Un redattore del giornale satirico *La Campana* è stato arrestato. Si crede che egli sia complice dei recenti attentati.

LONDRA, 3 — Il *Morning Post* crede che l'Inghilterra dovrà presto fare una nuova spedizione nel Sudan e marciare su Kartum.

RIO JANEIRO, 3 — I comandanti delle navi estere hanno intimato al comandante delle navi insorte, ammiraglio Saldanha di Gama, l'ordine di non bombardare la città, eccetto nel caso di un attacco diretto da parte delle forze del Governo del maresciallo Peixoto.

NEW-YORK, 3 — Il *New-York Herald* ha da Managua che il generale Bonilla, capo degli insorti dello Honduras, proveniente da Nicaragua, invase Honduras. L'esercito del Nicaragua presterà aiuto al generale Bonilla.

PARIGI, 3. — Un dispaccio al *Temps* da Libreville annunzia che l'esploratore conte Pietro Brazzà, ristabilito in salute, riparti, il 17

dello scorso novembre, per riprendere il comando della missione nel Sangha.

PARENZO, 3. — È stata aperta la Dieta dell'Istria.

Dopo che il Presidente della Dieta, ebbe presentato il Commissario del Governo, i deputati croati abbandonarono la sala.

La seduta fu quindi tolta per mancanza del numero legale.

VIENNA, 3. — Vennero, oggi, aperte le Diete dell'Austria, di Trieste e dell'Istria.

BERLINO, 3. — Il conte di Arnim, figlio dell'ex-ambasciatore tedesco a Roma, ha diretto al Principe di Bismarck una lettera colla quale gli chiede le prove dell'accusa che il conte Harry di Armin abbia subordinato la sua azione ufficiale all'interesse personale, quando nel 1870 trattò col Governo francese.

Il conte di Arnim chiede al principe di Bismarck una risposta a questa sua lettera entro otto giorni, altrimenti saprebbe quale conclusione dovrebbe trarre dal suo silenzio.

COLONIA, 3. — La *Kölnische Zeitung* pubblica una lettera del conte di Armin al principe di Bismarck in data 8 dicembre ultimo. In essa il conte di Arnim respinge le accuse mosse da Blum a suo padre di aver cioè abusato della sua posizione ufficiale di Ministro prussiano a Roma per affari di Borsa.

Il conte di Arnim rimprovera al principe di Bismarck di avere ispirato la pubblicazione di Blum, perchè secondo quanto questi afferma, il principe di Bismarck gli avrebbe dato notizie sugli avvenimenti di quell'epoca, perchè le bozze di stampa sarebbero passate per Friedrichsruhe, e finalmente perchè la detta pubblicazione contiene dati che non potevano assolutamente essere a cognizione di Blum.

Il conte di Arnim chiede al principe di Bismarck una risposta categorica.

VENEZIA, 3. — Imperversando oggi una bufera, il brigantino *Tre Fratelli* è naufragato sui Murazzi. Il bastimento è perduto: il piccolo equipaggio è tutto salvo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 gennaio 1894.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì	749.2
Umidità relativa a mezzodì	87
Vento a mezzodì	NE debole.
Cielo	piovoso.
Terometro centigrado Massimo	5.°6
Terometro centigrado Minimo	2.°5

Pioggia in 24 ore e neve fusa: mm. 21.8.

Li 3 gennaio 1894.

In Europa pressione molto elevata specialmente alle latitudini settentrionali, ancora minima nel Tirreno. Norvegia meridionale 785; Brest Parigi, Vienna 770; Corsica 748.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito al Nord, disceso altrove; venti generalmente forti del primo quadrante al Nord, debolissimi al Sud; nevicate al Nord e sul medio Appennino, pioggie altrove, gelate al Nord e nelle stazioni elevate.

Stamane: cielo nevoso a Camerino, Chieti ed Agnone, generalmente coperto altrove; venti freschi a forti del primo quadrante al Nord, di ponente in Sardegna, deboli altrove.

Barometro a 759 mm. all'estremo N. a 754 a Malta, ancora depresso da 748 a 750 nell'alto e medio Tirreno.

Mare mosso o agitato lungo la costa ligure, tirrenica e nell'alto Adriatico.

Probabilità: venti freschi a forti settentrionali sull'Italia superiore, freschi intorno a ponente in Sardegna e Sicilia; cielo con pioggie e nevicate; mare molto agitato nell'Adriatico, agitato altrove.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 gennaio 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	3/4 coperto	agitato	8 4	3 4
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	4 2	1 1
Massa Carrara	coperto	mosso	8 7	4 7
Cuneo	nevica	—	0 4	— 4 5
Torino	nevica	—	— 0 2	— 0 1
Alessandria	coperto	—	3 0	— 1 8
Novara	coperto	—	3 8	— 1 2
Pavia	—	—	—	—
Milano	coperto	—	2 0	— 2 2
Como	—	—	—	—
Sondrio	coperto	—	3 2	— 1 8
Bergamo	3/4 coperto	—	3 0	— 3 8
Brescia	3/4 coperto	—	1 3	— 2 5
Cremona	coperto	—	1 1	— 0 8
Mantova	coperto	—	1 4	— 1 0
Verona	coperto	—	2 8	— 0 4
Vicenza	—	—	—	—
Belluno	1/4 coperto	—	1 5	— 1 8
Udine	1/4 coperto	—	3 6	— 3 8
Treviso	1/2 coperto	—	2 0	— 0 9
Venezia	1/2 coperto	molto agitato	2 4	— 1 6
Padova	3/4 coperto	—	2 3	— 0 8
Rovigo	coperto	—	1 5	— 1 4
Piacenza	coperto	—	0 8	— 2 8
Parma	coperto	—	0 6	— 0 2
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	coperto	—	0 8	— 2 9
Ferrara	coperto	—	1 6	— 1 0
Bologna	nevica	—	1 1	— 2 4
Ravenna	coperto	—	3 2	— 2 0
Forlì	—	—	0 2	0 0
Pesaro	—	—	—	—
Ancona	piovoso	agitato	6 0	3 0
Camerino	nevica	—	2 0	— 2 3
Ascoli Piceno	nevica	—	2 5	0 5
Perugia	coperto	—	2 4	— 0 7
Lucca	—	—	—	—
Pisa	coperto	—	7 0	1 5
Livorno	coperto	agitato	5 8	2 0
Firenze	coperto	—	6 6	2 0
Arezzo	nevica	—	4 9	0 4
Siena	nevica	—	3 6	— 2 0
Grosseto	1/2 coperto	—	7 4	3 4
Roma	piovoso	—	5 0	2 5
Teramo	coperto	—	4 3	— 1 1
Chieti	nevica	—	6 4	— 4 6
Aquila	—	—	— 3 0	— 9 9
Agnone	nevica	—	2 1	— 4 1
Foggia	1/2 coperto	—	7 0	5 2
Bari	1/1 coperto	calmo	8 0	2 5
Lecce	1/2 coperto	—	9 4	5 0
Caserta	piovoso	—	7 1	2 8
Napoli	piovoso	mosso	6 0	2 8
Benevento	nebbioso	—	2 7	— 1 0
Avellino	3/4 coperto	—	4 9	— 1 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	4 4	— 2 0
Cosenza	piovoso	—	7 2	— 0 4
Tiriolo	nevica	—	5 1	— 4 3
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	12 9	7 4
Trapani	coperto	mosso	11 4	6 2
Palermo	3/4 coperto	calmo	14 5	4 8
Porto Empedocle	coperto	mosso	12 5	6 0
Caltanissetta	nebbioso	—	4 0	0 0
Messina	3/4 coperto	calmo	12 0	6 7
Catania	3/4 coperto	calmo	11 8	4 8
Siracusa	3/4 coperto	calmo	12 0	6 9
Cagliari	1/4 coperto	mosso	8 8	2 0
Sassari	coperto	—	6 2	2 7

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 gennaio 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
					Cor. Med.			
1 gennaio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida	87, 86,95 77 1[2	86 78 1[2	87,15 10 05 02 1[2		— — 1)
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	86,75 86,70		86,97 1[2 95 85		— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	87,50 35 20	— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			56 10
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			96 50
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			105 —
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			425 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			425 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			363 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			490 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 91	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			592 — 2)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			466 — 3)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			935 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	118 1[2 120 121 121 1[2		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			200 —
1 gennaio 89	3333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			100 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —	150		— —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			830 —
1 gennaio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			955 — 4)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			108 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			25 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —	100		— —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			300 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	156		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			283 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			90 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			198 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			16 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			180 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			23 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex cup. L. 2,17. — 2) Id. L. 12,50. — 3) Id. L. 14,50. — 4) Id. L. 12,50.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			65 —
»	250	125	» » - Vita		— —			230 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 93	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			290 —
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			461 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			220 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			120 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			115 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			508 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			310 —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			235 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di				
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	111 78 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	112 40	112 60	112 60	112 60	— —	112 50
3 —	Londra	90 giorni	— —	28 15	28 10	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— — (1)	28 34	— —	28 35	28 34	— —	28 35
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Risposta dei premi . . 29 gennaio
Prezzi di Compensazione. 29 »

Compensazione . . . 30 gennaio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1893

Rendita 5 %	89 50
detta 3 %	56 30
Prestito Rothschild 5 %	106 —
Obb[l]. Città di Roma 4 %	430 —
» Cred. Fond. S. Spirito	365 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	490 —
Az[l]. Ferr[e]. Meridionali	605 —
» » Mediterranee	475 —
» Banca Nazionale	1000 —
» » Romana	400 —
» » Generale	130 —
» Banco di Roma	200 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	100 —
» » Cred. Mobiliare	160 —
» » Gas	635 —
» » Acqua Marcia	980 —
» » Condotte d'acqua	125 —
» » Gen. Illuminazione	300 —
Az[l]. Soc. Tramway Omnibus.	163 —
» » Molini Mag. Gen.	110 —
» » Immobiliare	26 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	180 —
» » Mat. Laterizi	120 —
» » Navig. Gen. Ital.	290 —
» » Metallurgica Ital.	90 —
» » Piccola Borsa	198 —
» » Caoutchouc	16 —
» » An. Piem. di Elettr.	180 —
» » Risanamento	22 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	68 —
» » » Vita	230 —
Obb[l]. Soc. Immob. 5 %	300 —
» » » 4 %	120 —
» » Ferroviarie	295 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	235 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

2 gennaio 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 87 30
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso. » 85 13
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 55 025
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . . » 53 725

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

(1) *Errata-corrige* — Il prezzo del cambio su Londra fu ieri di 28,27 e non 28,37 come venne segnato per errore di stampa.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCCHELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile*: Tumino Raffaele.